Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 325

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 31 dicembre 1965** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 -
Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 •
Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplementi alla « Gazzetta Ufficiale » n. 325 del 31 dicembre 1965:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. **1421.**
Istituzione dal 1° ottobre 1962, di Istituti tecnici commerciali e per geometri.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. **1422.**
Coordinamento delle disposizioni concernenti i bilanci dei Comuni e delle Provincie con le norme della legge 1° marzo 1964, n. 62.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 325 del 31 dicembre 1965:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1965, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(10984)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1965, n. **1415.**

Proroga del termine previsto dalla legge 26 giugno 1965, n. 724, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dalla legge 26 giugno 1965, numero 724, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1966.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1965

SARAGAT

Moro — Mancini

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

LEGGE 23 dicembre 1965, n. **1416**.

Proroga dei termini per l'applicazione della legge 14 novembre 1962, n. 1616, recante provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La scadenza del termine, di tre anni, previsto negli articoli 1, 3 e 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, e la scadenza del termine, di cinque anni, previsto dall'articolo 10 della stessa legge, sono fissate al 31 dicembre 1967.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — JERVOLINO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 dicembre 1965, n. **1417**.

Proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per l'applicabilità in favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado Ligure, disposta dalla legge 21 ottobre 1950, n. 943, è prorogato di un anno.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1966 l'Ente portuale Savona-Piemonte provvede all'esercizio dell'illuminazione e della pulizia del porto, con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 943.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 dicembre 1965, n. **1418**.

Modificazioni alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, sulla autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e del capitolo n. 1328 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, è sostituito dal seguente:

« La prestazione di lavoro non può durare oltre il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale è stata disposta. Essa può essere rinnovata di esercizio in esercizio, quando sia accertata l'ulteriore sussistenza delle esigenze per cui era stata disposta e fino a quando non saranno emanate le norme sul riordinamento dell'Istituto superiore di sanità ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 dicembre 1965, n. **1419**.

Proroga delle norme contenute nel titolo terzo del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel Titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sono prorogate al 31 dicembre 1966.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — REALE — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1420**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Idraulica agraria, con applicazione di disegno » presso la Facoltà di agraria dell'Università di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge della Regione siciliana n. 36 del 27 novembre 1965;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo in data 9 dicembre 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di agraria nell'Università di Catania.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Idraulica agraria con applicazioni di disegno in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di agraria dell'Università di Catania nella tabella *d)* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 10. — VILLA

Repertorio n. 245.

REPUBBLICA ITALIANA
(Regione siciliana)

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo di « Idraulica agraria con applicazione di disegno » presso la Facoltà di agraria dell'Università di Catania.

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno nove del mese di dicembre in Palermo, nel gabinetto dell'Assessore per la pubblica istruzione del Governo della Regione siciliana, innanzi a me dott. Alberto La Farina, delegato agli atti e contratti per conto dell'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione, giusta decreto assessoriale n. 19 del 17 gennaio 1964 registrato alla Corte dei conti il 28 successivo, foglio n. 2, registro n. 1, sono comparsi i signori: on prof. dott. Diego Giacalone nato a Marsala (Trapani) il 30 giugno 1917 che interviene in questo atto nella qualità di Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, domiciliato per la carica presso l'Assessorato, in Palermo via Notarbartolo n. 17;

il prof. Cesare Sanfilippo, nato a Palermo il 6 aprile 1911, che interviene in qualità di Magnifico rettore e legale rappresentante dell'Università di Catania, ivi domiciliato per la carica, autorizzato a stipulare la presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università stessa, del 29 ottobre 1965, che per estratto si allega a questo atto, formandone parte integrante (Allegato I).

Premesso

che con legge regionale n. 36 del 27 novembre 1965 approvata nella seduta del 19 ottobre 1965, pubblicata il 27 novembre 1965 nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 52 è stata autorizzata la stipula della presente convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di « Idraulica agraria con applicazioni di disegno » presso la

Facoltà di agraria dell'Università di Catania, con decorrenza dell'anno accademico 1966-67, e sono state altresì autorizzate le spese di mantenimento di tale posto;

che il Consiglio della Facoltà di agraria, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione della Università, con delibere rispettivamente dell'11 giugno, 27 e 29 ottobre 1965, hanno espresso unanimi parere favorevole alla istituzione del detto posto di ruolo;

ciò premesso

Le parti, della cui identità personale io ufficiale rogante sono certo, e che, col mio consenso, rinunziano alla assistenza di testimoni, in esecuzione di quanto disposto dalla legge regionale di cui sopra e delle autorizzazioni ricevute dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

L'on. Diego Giacalone nella sua qualità di Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, affinchè presso la Facoltà di agraria dell'Università di Catania venga attuato l'insegnamento di « Idraulica agraria con applicazioni di disegno » si impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale scopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

a) L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 920.000 (lire novecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art 2.

I contributi di cui al precedente art. 1, debbono essere versati all'Università di Catania in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Assessore alla pubblica istruzione della Regione siciliana, si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo uno.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'Assessore alla pubblica istruzione della Regione siciliana, si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Catania per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di « Idraulica agraria con applicazioni di disegno ».

L'Università di Catania verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di « Idraulica agraria con applicazione di disegno » e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ad in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3;

d) qualora la legge regionale 27 novembre 1965 venga annullata dalla Corte Costituzionale.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

La presente convenzione stipulata nell'interesse dello Stato è redatta in carta libera con esenzione di tasse.

Richiesto io ufficiale rogante ho redatto questo atto che ho letto alle parti che lo approvano. E' scritto in parte con mezzi meccanici ed in parte da persona di mia fiducia su due fogli di carta di cui occupa sei facciate e quanto di questo.

F.to: Diego Giacalone, nella qualità;
» Cesare Sanfilippo, nella qualità;
» Alberto La Farina, *ufficiale rogante*.

Registrato a Palermo il 9 dicembre 1965 al n. 1514, libro I, vol. 7 M.E. — Esente.

Il direttore: illeggibile

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sotto la torre di Velate nel comune di Varese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 gennaio 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a nord della strada provinciale Varese-Laveno tra la Villa Bolchini ed il confine con il comune di Casciago, costituendo due coni panoramici partenti da detta strada ed estendentesi oltre la torre di Velate nel comune di Varese;

Visto che la stessa Commissione nella seduta del 6 luglio 1963 ha ritenuto opportuno precisare meglio il vincolo sopracitato, onde evitare incertezze circa la sua estensione;

Considerato che i verbali della suddetta Commissione sono stati pubblicati nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Varese;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte di alcuni proprietari di Varese;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuta che la zona predetta ha notevole interesse perchè, costituita da verdeggianti prati che si estendono ai piedi della torre di Velate e della collina dominata dagli avanzi del vetusto monumento di epoca romana, cui fanno da sfondo il Sacro Monte ed il Campo dei Fiori, forma un quadro naturale di eccezionale importanza, visibile dalla strada provinciale Varese-Laveno, e a sua volta ricco di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Varese, sotto la torre di Velate, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: ad ovest, dal torrente che scorre lungo il confine con il territorio di Casciago; ad est, dalla strada comunale che conduce a Velate; a nord, dal cimitero di Velate e dai terreni ai mappali 272, 4371, 265, 4026, 2571, 2573, 2557, 2568, 2547, 2548; ed a sud, dalla provinciale Varese-Laveno nel tratto compreso tra il parco Bolchini ed il confine con il territorio di Casciago.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Varese provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'articolo 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 ottobre 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Verbale n. 1 — Adunanza del 13 gennaio 1962

1) *Vincolo della zona a nord della provinciale Varese-Laveno, oltre la Villa Bolchini, nell'ambito del comune di Varese.*

E' presente il dott. ing. Carlo Giani, Assessore ai lavori pubblici del comune di Varese, in rappresentanza di detto Comune.

(*Omissis*).

La Commissione

Ritenuto che la zona in esame deve essere sottoposta al vincolo di legge al fine di tutelare la bellissima veduta che si gode dalla strada provinciale Varese-Laveno, costituita dalla visione dei verdeggianti prati che si stendono ai piedi della collina stessa dominata dagli avanzi della vetusta torre di epoca romana cui fanno da sfondo il Sacro Monte ed il Campo dei Fiori;

Constatato che tale zona costituisce un quadro panoramico di notevole interesse nonchè un punto di vista accessibile al pubblico dal quale si godono le visuali sopra descritte;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona in questione delimitata nel modo che segue:

strada Varese-Laveno
stradella consorziale di Rampegona
tangenziale nord sino al mapp. 2666 indi 2271, 4097, 3903, 2296, 2297, 2299, 2300, 2106, 2302.

(*Omissis*).

(10206)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1965.

Determinazione delle quantità di stupefacenti da produrre e mettere in vendita in Italia per l'anno 1966.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti con i quali le sottoelencate ditte sono state autorizzate a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti;

Visti i testi delle Convenzioni e Protocolli internazionali in materia di stupefacenti;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale di stupefacenti per l'anno 1966;

Visti gli articoli 5, 6, 7 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta:

1. La ditta Carlo Erba, via Imbonati, 24, Milano è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso del 1966:

Morfina base: kg. 20;
Codeina base: kg. 484;
Etilmorfina base: kg. 143;
Diidrocodeina base: kg. 120;
Folcodina base: kg. 5;
Ossicodone base: kg. 6;
Petidina base: kg. 15;
Metadone base: kg. 3;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

2. La ditta SIRCAI - Società Italiana Ricerche Chimiche Applicazioni Industriali, via Folli, 46/48, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso del 1966:

Morfina base: kg. 20;
Codeina base: kg. 484;
Etilmorfina base: kg. 143;
Ossicodone base: kg. 5;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio poste in lavorazione.

3. La ditta SIFAC - Società Italiana Fabbricazione Alcaloidi e prodotti Chimici, via Robbio, Confienza (Pavia), è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso del 1966:

Morfina base: kg. 20;
Codeina base: kg. 572;
Etilmorfina base: kg. 169;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

4. La ditta SALARS, via San Francesco, 5, Camerlata (Como), è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso del 1966:

Morfina base: kg. 20;
Codeina base: kg. 660;
Etilmorfina base: kg. 195;
Diidrocodeina base: kg. 60;
Folcodina base: kg. 10;
Ossicodone base: kg. 4;
Idrocodone base: kg. 52;
Tebacone base: kg. 5;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

5. L'Istituto Luso Farmaco d'Italia, via Carnia, 26, Milano, è autorizzato a produrre e mettere in vendita nel corso del 1966:

Destromoramide base: kg. 3.

6. La ditta Farmaceutici Italia, via Schiapparelli, 8, Settimo Torinese (Torino), e autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso del 1966:

Petidina base: kg. 120.

7. La ditta Maggioni, via Forlanini, 23, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso del 1966:

Petidina base: kg. 25.

8. La ditta Franco Tosi, via Chiasserini, 119, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso del 1966:

Metadone base: kg. 2.

Le presenti autorizzazioni sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966.

Roma, addì 13 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: VOLPE

(10399)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Parete (Caserta), società cooperativa a responsabilità illimitata e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Parete (Caserta), società cooperativa a responsabilità illimitata, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 35, lettera *c*), del testo unico citato per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di che al titolo 7°, capo 3°, del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Parete (Caserta), società cooperativa a responsabilità illimitata, e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(10386)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Calvisi (Caserta), società cooperativa a responsabilità illimitata e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Calvisi (Caserta), società cooperativa a responsabilità illimitata, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 35, lettera *c*), del testo unico citato per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di che al titolo 7°, capo 3°, del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Calvisi (Caserta), società cooperativa a responsabilità illimitata, e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(10384)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1965.

Variazione della tariffa di vendita dei tabacchi di alcune marche di prodotti esteri e radiazione di altre.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825;

Ritenuto che occorre provvedere, in base ai nuovi prezzi richiesti dai fornitori, alla variazione dell'inserimento di alcuni tipi di tabacchi lavorati esteri nelle classificazioni dei prezzi di tariffa di cui alle tabelle allegate alla legge precitata nonchè alla radiazione dalla tariffa di vendita di altri tipi di sigarette di marca estera;

Udito in proposito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle classificazioni stabilite dalle tabelle *B*, *C* ed *E* allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825 i seguenti tipi di tabacchi lavorati di marca estera — di provenienza C.E.E. — già inseriti in tariffa, sono inseriti nei prezzi di vendita a fianco di ciascuno indicati:

TRINCIATI

(Tabella allegato *B*)

(Tariffa per l'inquadramento ed agli effetti doganali)

Olandesi:

Clan (20 buste da gr. 50 ciascuna), Lit. 10.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Holland House (20 buste da gr. 50 ciascuna), Lit. 10.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Aromix (20 buste da gr. 50 ciascuna), Lit. 10.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Amphora (20 buste da gr. 50 ciascuna), Lit. 10.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Egberts 44 (20 buste da gr. 50 ciascuna), Lit. 10.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Lincoln Cavendish (20 buste da gr. 50 ciascuna), Lit. 10.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Schippers Tabak Speciaal (20 buste da gr. 50 ciascuna), Lit. 10.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Kilt Mixture (20 buste da gr. 50 ciascuna), Lit. 10.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale.

SIGARI

(Tabella allegato *C*)

Tedeschi:

Tropenzierde Nr. 410 (200 pezzi da gr. 7 ciascuno), Lit. 26.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale.

SIGARETTE

(Tabella allegato *E*)

Tedesche:

Windsor (Filter Tipped) da 10 pezzi, Lit. 21.000 il kg. convenzionale più dazio;

Astor (Filter) da 10 pezzi, Lit. 21.000 il kg. convenzionale più dazio;

Nil (King Size Filter) da 10 pezzi, Lit. 21.000 il kg. convenzionale più dazio;

Lord Extra da 20 pezzi, Lit. 19.000 il kg. convenzionale più dazio;

H.B. Crownfilter da 10 pezzi, Lit. 19.000 il kg. convenzionale più dazio;

Mokri Filter (K.F.) da 10 pezzi, Lit. 19.000 il kg. convenzionale più dazio;

Lux (Filter K.S.) da 10 pezzi, Lit. 19.000 il kg. convenzionale più dazio;

Peer Export Filter da 10 pezzi, Lit. 19.000 il kg. convenzionale più dazio;

Peer Export Filter da 20 pezzi, Lit. 18.000 il kg. convenzionale più dazio.

Olandesi:

Rothmans King Size (Filter Tipped) da 10 pezzi, Lit. 20.000 il kg. convenzionale più dazio;

Rothmans King Size (Filter Tipped) da 20 pezzi, Lit. 19.000 il kg. convenzionale più dazio;

Roxy Filter (King Size) da 20 pezzi, Lit. 16.500 il kg. convenzionale più dazio;

Roxy da 20 pezzi, Lit. 14.000 il kg. convenzionale più dazio.

Belghe:

Amadis super filtre da 20 pezzi, Lit. 14.000 il kg. convenzionale più dazio;

Amadis da 20 pezzi, Lit. 12.500 il kg. convenzionale più dazio.

Lussemburghesi:

Start King Size Filter da 20 pezzi, Lit. 16.500 il kg. convenzionale più dazio;

So Long K.S. da 20 pezzi, Lit. 16.000 il kg. convenzionale più dazio.

Francesi:

Bastos Bout Filtre da 20 pezzi, Lit. 15.500 il kg. convenzionale più dazio;

Celtique Caporal da 20 pezzi, Lit. 15.000 il kg. convenzionale più dazio;

Gitanes Caporal da 20 pezzi, Lit. 14.500 il kg. convenzionale più dazio;

Gauloises Caporal da 20 pezzi, Lit. 13.500 il kg. convenzionale più dazio;

Gauloises Caporal (Filtre) da 20 pezzi, Lit. 13.500 il kg. convenzionale più dazio;

Job Brasilenas da 20 pezzi, Lit. 13.500 il kg. convenzionale più dazio.

Art. 2.

I seguenti tipi di sigarette di marca estera sono radiati dalla tariffa di vendita dei tabacchi in Italia:

Olandesi: Ritz, Edimburgh (King Size Filter);

Tedesche: Gelbe Sorte da 10 pezzi;

Greche: Delos, Delos (Filter K.S.);

Svizzere: Astoria, Astoria K.S. Filtrex, Virginia n. 1 Superfiltre da 10 pezzi, North Pole Filter da 10 pezzi;

Americane: Lucky Strike.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, avrà effetto dal 1° gennaio 1966.

Roma, addì 16 dicembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1965
Registro n. 9 Monopoli, foglio n. 305. — MONACELLI

(10774)

ORDINANZA MINISTERIALE 26 dicembre 1965.

Divieto di importazione dai Paesi Bassi dei ruminanti e dei suini vivi nonchè delle relative carni.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Viste le direttive del Consiglio CEE del 26 giugno 1964, n. 64/432 e n. 64/433, relative rispettivamente a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche;

Rilevato il carattere estensivo dell'afta epizootica da virus di tipo C nei suini in atto nel territorio dei Paesi Bassi;

Ritenuto necessario adottare urgenti provvedimenti per evitare il pericolo di propagazione dell'infezione agli allevamenti nazionali;

Ordina:

Art. 1.

E' vietata l'importazione dall'intero territorio dei Paesi Bassi dei ruminanti e dei suini vivi nonchè delle relative carni fresche o comunque preparate ad eccezione di quelle cotte.

Art. 2.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 dicembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(10385)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 2 dicembre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso alla signorina Jean V. Smith, Console degli Stati Uniti A. a Genova.

(10495)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Composizione architettonica » presso la Facoltà di architettura della Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di architettura dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « Composizione architettonica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10889)

Vacanza della cattedra convenzionata di « Storia » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra convenzionata di « Storia », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10933)

Vacanza della seconda cattedra di « Chimica fisica » e della cattedra di « Chimica generale ed inorganica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, sono vacanti la seconda cattedra di « Chimica fisica » e la cattedra di « Chimica generale ed inorganica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10987)

Vacanza delle seconde cattedre di « Anatomia umana normale » e di « Clinica ostetrica e ginecologica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano, sono vacanti le seconde cattedre di « Anatomia umana normale » e di « Clinica ostetrica e ginecologica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10986)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1965, registro n. 36 Finanze, foglio n. 226, è respinto perchè privo di fondamento, il ricorso straordinario prodotto il 20 maggio 1964 dalla signora De Sanctis Ada vedova Riccio, avverso il provvedimento del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dell'11 marzo 1964 n. 8/11083, con cui alla suddetta venne negato l'inquadramento nel personale non di ruolo chiesto ai sensi dell'art. 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

(10503)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1965, registro n. 41 Finanze, foglio n. 298, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal procuratore aggiunto delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari dott. Verde Salvatore, per ottenere l'annullamento della deliberazione 28 dicembre 1963 del Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, con la quale venne rigettato il ricorso gerarchico dal medesimo proposto avverso il giudizio complessivo di « Distinto » attribuitogli per l'anno 1961, è stato respinto perchè infondato.

(10459)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo), per il periodo dal 1° agosto 1965 al 31 agosto 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati di certificato di circolazione mod. D. D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG DI PESO NETTO, VALIDI DAL 1° AGOSTO 1965 AL 31 AGOSTO 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:												
	03	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg o più	2.522		zero		987		zero		3.421		9.265	
	02 04	- altri	2.957		zero		1.162		zero		4.024		10.900	
ex 02.01-A-III-*a*		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	64 73	- suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.859		zero		1.511		zero		5.233		14.174 (*d*)	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		zero		2.568		zero		9.341		24.971 (*e*)	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata	7.125		zero		2.115		zero		7.692		20.436 (*f*)	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata	6.013		zero		2.100		zero		8.846		23.874	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	2.309		zero		600		zero		3.132		9.369 (*g*)	
	71 79	- altre	7.125		zero		2.568		zero		9.341		24.971 (*h*)	
ex 02.01-B-II-*a*-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*c*)	0

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
ex 02.01-B-II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		5		0		2		0		7		20
	81 91	- teste e parti di teste; gole	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		1.593 (*b*)		4.229 (*c*)	
	82 92	- zampe; code	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		604 (*b*)		1.516 (*c*)	
	83 93	- reni	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		6.264 (*b*)		16.480 (*c*)	
	84 94	- fegato	4.206 (*b*)		zero (*b*)		1.647 (*b*)		zero (*b*)		5.704 (*b*)		15.979 (*c*)	
	85 95	- cuore, lingua, polmone	2.585 (*b*)		zero (*b*)		1.012 (*b*)		zero (*b*)		3.506 (*b*)		9.232 (*c*)	
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.241 (*b*)		zero (*b*)		1.269 (*b*)		zero (*b*)		4.396 (*b*)		12.204 (*c*)	
	89 99	- non nominate	3.241 (*b*)		zero (*b*)		1.269 (*b*)		zero (*b*)		4.396 (*b*)		12.204 (*c*)	
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:												
		- lardo:												
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	1.297		zero		1.346		zero		1.758		4.832 (*i*)	
	05	- - secco o affumicato	1.466		zero		1.599		zero		1.989		5.452	
	07	- grasso di maiale	1.094		zero		408		zero		1.484		4.036	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:												
		- carni:												
		- - salate o in salamoia:												
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.859		zero		1.511		zero		5.233		14.174 (*d*)	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		zero		2.568		zero		9.341		24.971 (*e*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.06-B *(Segue)*	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	7.125		zero		2.115		zero		7.692		20.436 (*f*)	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	6,013		zero		2.100		zero		8.846		23.874	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2,309		zero		600		zero		3.132		9.369 (*g*)	
	13	- - - altre	7,125		zero		2.568		zero		9.341		24.971 (*h*)	
		- - secche o affumicate:												
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	5,518		zero		2.160		zero		7.483		20.269	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	10,110		zero		3.958		zero		13.710		36.640	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	10,178		zero		3.021		zero		10.466		27.802	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	9.262		zero		3.235		zero		12.978		35.019	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	3,126		zero		853		zero		4.239		12.688	
	21	- - - altre	10.178		zero		3.958		zero		13.710		36.640	
		- frattaglie commestibili:												
	24	- - teste e parti di teste; gole . .	zero		zero		zero		zero		1.593		4.229	
	25	- - zampe; code	zero		zero		zero		zero		604		1.516	
	26	- - reni	zero		zero		zero		zero		6.264		16.480	
	27	- - fegato	4.206		zero		1.647		zero		5.704		15.979	
	28	- - cuore, lingua, polmone . . .	2.585		zero		1.012		zero		3.506		9.232	
	29	- - fegato cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.241		zero		1.269		zero		4.396		12.204	
	32	- - altre	3.241		zero		1.269		zero		4.396		12.204	
15.01-A-II	07	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1.351		zero		529		zero		1.832		4.961	

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:											
della Tariffa	della Statistica		Belgio		Germania		Francia		Lussemburgo		Paesi Bassi		Paesi terzi	
			Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C. %
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato di maiale	5.627 (*b*)	7	1.807 (*b*)	2	3.302 (*b*)	4	1.807 (*b*)	2	6.987 (*b*)	9	19.526 (*c*)	24
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale:												
	26	- salsicce e salami, stagionati	9.396		2.798		5.381		2.798		11.746		33.823	
	27	- salami a base di sangue	3.982		1.551		2.502		1.551		4.847		12.558	
	28	- prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	11.031		1.808		5.419		1.808		14.315		41.120	
	31	- non nominati	6.191		2.487		3.937		2.487		7.510		21.310	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	5.518 (*b*)	8	2.199 (*b*)	3	3.499 (*b*)	5	2.199 (*b*)	3	6.700 (*b*)	9	18.263 (*c*)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale:												
		- contenenti esclusivamente carni o frattaglie:												
		- - contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale:												
	25	- - - prosciutto o filetto . . .	11.656		2.434		6.044		2.434		14.941		43.862	
	27	- - - spalla	9.473		2.450		5.199		2.450		11.974		34.221	
	29	- - - altre	6.742		2.381		4.088		2.381		8.295		23.070	
	31	- - altre	5.708		3.084		4.111		3.084		6.642		17.659	
		- altre:												
	35	- - pasticci a base di sangue . .	4.337		2.253		3.069		2.253		5.079		12.509	
	39	- - non nominate	2.980		2.324		2.581		2.324		3.214		7.204	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria, sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 1.875,00 per 100 kg di peso netto.
(*e*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 2.812,50 per 100 kg di peso netto.
(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 2.187,60 per 100 kg di peso netto.
(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 1.562,50 per 100 kg di peso netto.
(*h*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 2.812,50 per 100 kg di peso netto.
(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 750,00 per 100 kg di peso netto.

(7707)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1965, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana (Brescia), sono stati prorogati dal 30 novembre 1965 al 28 febbraio 1966.

(10189)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Commissionaria Droghieri e Alimentaristi CODRAL », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 novembre 1965, i poteri conferiti al rag. Francesco Speciale, commissario governativo della Società cooperativa « Commissionaria Droghieri e Alimentaristi CODRAL », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 28 novembre 1965 al 31 marzo 1966.

(10191)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Pontetti Sanseverino », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 dicembre 1965, i poteri conferiti all'avv. Marco Bozzari, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Pontetti Sanseverino », con sede in Napoli, sono stati prorogati fino al 15 giugno 1966.

(10194)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Borgate agricole Cincinnato », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1965 la gestione commissariale della Società cooperativa « Borgate agricole Cincinnato », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 31 maggio 1966.

(10195)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Liberlavoro Calabrese », con sede in Catanzaro

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1965 la Società cooperativa di produzione e lavoro « Liberlavoro Calabrese », con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 27 settembre 1952 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Domenico Plati.

(10357)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 1° luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1965, registro n. 13, foglio n. 305, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Mancini Libero Antonio, avverso la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Roma in data 30 ottobre 1961 respinse il ricorso gerarchico improprio prodotto dallo stesso sig. Mancini contro il sindaco di Roma, che aveva concesso alla signora Fratini Ilde in Pagliari la licenza di commercio per la vendita di « vino a corpo, olio, liquori in bottiglia, birra, acque gassate e minerali, bibite analcooliche, succhi di frutta, alcool puro, sciroppi, uva ».

(10505)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Calvisi (Caserta), società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 14 dicembre 1965, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Calvisi (Caserta), società cooperativa a responsabilità illimitata, e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

L'avv. De Bottis Benedetto è nominato commissario liquidatore ed i signori rag. Schiavo Antonio, avv. D'Amore Mario e avv. Falivene Achille sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Calvisi (Caserta), società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1965

Il Governatore: CARLI

(10885)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Parete (Caserta), società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 14 dicembre 1965, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Parete (Caserta), società cooperativa a responsabilità illimitata, e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

L'avv. De Bottis Benedetto è nominato commissario liquidatore ed i signori rag. Schiavo Antonio, avv. Lanza Vincenzo e avv. Mariano Ettore sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Parete (Caserta), società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1965

Il Governatore: CARLI

(10887)

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1964 della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali

ATTIVITÀ

1	Cassa contanti	L.	41.343.406
2	Conti correnti col Tesoro dello Stato – fruttifero	»	7.879.160.022
	Conti correnti col Tesoro dello Stato – infruttifero	»	2.158.210.565
3	Conti correnti postali	»	1.055.983.003
4	Oro di proprietà	»	23.199.000
5	Titoli – di Stato	»	7.370.477.474
	Titoli – obbligazionari e cartelle fondiarie	»	248.228.640.063
6	Partecipazioni	»	644.500.000
7	Mutui – valore capitale	»	289.362.981.841
8	Sovvenzioni agli iscritti – valore capitale	»	27.169.262.703
9	Annualità e semestralità statali scontate – valore capitale		12.248.044.981
10	Immobili ceduti a pagamento dilazionato – valore capitale	»	106.765.145
11	Immobili	»	52.497.913.981
12	Crediti:		
	Contributi previdenziali ordinari	»	74.153.792.560
	Contributo dello Stato	»	775.000.000
	Contributi statali e regionali sui mutui	»	768.658.258
	Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	4.704.762.676
	Rate di ammortamento mutui	»	3.622.747.170
	Quote di sovvenzioni dovute dagli enti		944.604.072
	Annualità e semestralità statali scontate	»	115.237.077
	Rate di ammortamento immobili ceduti a pagamento dilazionato	»	949.017
	Interessi da capitalizzare sui mutui in corso di somministrazione	»	671.831.705
	Canoni di affitto di immobili	»	257.533.656
	Dividendi su partecipazioni	»	25.123.280
13	Ratei di interessi:		
	sui titoli di Stato	»	128.566.430
	sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	5.130.275.123
	sulle annualità e semestralità statali scontate	»	477.989.760
14	Ordini di riscossione rimasti da estinguere	»	15.013.719.247
15	Debitori diversi	»	92.423.749
16	Mobili	»	1
	TOTALE ATTIVITÀ	L.	755.669.695.965
17	Titoli in garanzia	»	1.268.600.000
	TOTALE GENERALE	L.	756.938.295.965

PASSIVITÀ

Passività:

1	Debiti:		
	Pensioni ed assegni vitalizi aggiuntivi	L.	5.728.480.354
	Quote di pensioni ed indennità ad onere ripartito dovute allo Stato – valore capitale	»	1.047.719.094
	Quote di mutui in ammortamento da somministrare	»	17.876.945.446
	Saldo prezzo di acquisto di immobili	»	2.185.185.626
	Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	»	176.204.383
	Imposte erariali	»	551.799.868
	Mandati perenti	»	36.773.001
2	Quote di sovvenzioni riscosse anticipatamente	»	10.217.727
3	Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	»	22.003.654
4	Somme affluite nei conti correnti postali da attribuire	»	187.862.994
5	Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	141.559.606
6	Depositi a garanzia di locazioni di immobili	»	360.831.586
7	Mandati di pagamento inestinti	»	8.133.825.527
8	Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	141.549.622
9	Creditori diversi	»	29.578.239
	TOTALE PASSIVITÀ *(da riportare)*	L.	36.630.536.727

N.	Voce	Parziale		Importo
	Riporto . . .		L.	36.630.536.727
	Fondi di riserva:			
10	per ammortamento costo stabili		»	108.575.337
11	per accantonamento imposte future sugli stabili		»	910.389.410
12	per manutenzione straordinaria stabili		»	443.802.421
13	per perdite e svalutazioni immobili		»	127.120.518
14	per rischi su sovvenzioni agli iscritti		»	244.673.125
	TOTALE FONDI DI RISERVA . . .		L.	1.834.560.811
	TOTALE PASSIVITÀ E FONDI DI RISERVA . . .		L.	38.465.097.538
15	*Patrimonio netto:*			
	a) Riserva matematica	717.204.598.427		
	b) Riserva di garanzia	—		
	c) Fondo utili	—	»	717.204.598.427
	TOTALE PASSIVITÀ, FONDI DI RISERVA E PATRIMONIO NETTO . . .		L.	755.669.695.965
16	Depositanti titoli in garanzia		»	1.268.600.000
	TOTALE GENERALE . . .		L.	756.938.295.965

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1964 della Cassa per le pensioni ai sanitari

ATTIVITÀ

N.	Voce		Importo
1	Cassa contanti	L.	21.048.323
2	Conti correnti col Tesoro dello Stato: fruttifero	»	2.542.918.202
	Conti correnti col Tesoro dello Stato: infruttifero	»	333.575.856
3	Titoli: di Stato	»	216.264.517
	Titoli: obbligazionari e cartelle fondiarie	»	28.143.471.058
4	Mutui - valore capitale	»	1.167.409.822
5	Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	650.480.359
6	Annualità e semestralità statali scontate - valore capitale	»	427.017.415
7	Immobili	»	1.349.129.550
8	Crediti:		
	Contributi previdenziali ordinari	»	5.713.566.909
	Contributo dello Stato	»	160.000.000
	Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	188.897.734
	Quote di sovvenzioni dovute dagli enti	»	32.077.492
	Annualità e semestralità statali scontate	»	14.407.996
	Canoni di amtto di immobili	»	7.854.143
9	Ratei di interessi:		
	sui titoli di Stato	»	5.782.125
	sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	600.307.662
10	Ordini di riscossione rimasti da estinguere	»	1.101.396.122
11	Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	4.160.563
12	Debitori diversi	»	2.362.354
13	Mobili	»	1
	TOTALE ATTIVITÀ . . .	L.	42.682.128.203

PASSIVITÀ

N.	Voce		Importo
	Passività		
1	Debiti:		
	Pensioni ad assegni vitalizi aggiuntivi	L.	269.606.848
	Quote di mutui in ammortamento da somministrare	»	233.643.228
	Saldo prezzo di acquisto di immobili	»	12.100.000
	Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	»	7.649.860
	Imposte erariali	»	15.802.430
	Mandati perenti	»	3.439.610
2	Canoni di affitti mensili riscossi anticipatamente	»	1.988.167
3	Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	9.124.027
4	Depositi a garanzia di locazioni immobili	»	16.307.850
5	Mandati di pagamento inestinti	»	297.189.619
6	Creditori diversi	»	3.759.737
	TOTALE PASSIVITÀ *(da riportare)* . . .	L.	870.611.376

Riporto . . .	L.		870.611.376
Fondi di riserva:			
7 per ammortamento costo stabili	»		3.981.486
8 per accantonamento imposte future sugli stabili	»		55.090.189
9 per manutenzione straordinaria stabili	»		34.235.325
10 per perdite e svalutazioni immobili	»		4.243.865
11 per rischi su sovvenzioni agli iscritti	»		1.642.777
TOTALE FONDI DI RISERVA . . .	L.		99.193.642
TOTALE PASSIVITÀ E FONDI DI RISERVA . . .	L.		969.805.018
12 *Patrimonio netto*			
a) Riserva matematica		41.712.323.185	
b) Riserva di garanzia		—	
c) Fondo utili		—	41.712.323 185
TOTALE PASSIVITÀ, FONDI DI RISERVA E PATRIMONIO NETTO . . .	L.		42.682.128.203

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1964 della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate

ATTIVITÀ

1 Cassa contante	L.	1.712.959
2 Conti correnti col Tesoro dello Stato — fruttifero	»	1.116.729.355
2 Conti correnti col Tesoro dello Stato — infruttifero	»	193.439.467
3 Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	11.838.737.354
4 Mutui - valore capitale	»	527.185.311
5 Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	214.183.142
6 Immobili	»	1.324.490.570
7 Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	1.131.212.068
Contributi statali e regionali sui mutui	»	3.160.000
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	44.532.938
Rate di ammortamento mutui	»	115.415
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti	»	6.664.720
Canoni di affitto di immobili	»	5.762.830
8 Ratei di interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	216.024.377
9 Ordini di riscossione rimasti da estinguere	»	279.984.528
10 Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	720.526
11 Debitori diversi	»	1.303.509
12 Mobili	»	1
TOTALE ATTIVITÀ . . .	L.	16.905.959.070

Passività

PASSIVITÀ

1 Debiti:		
Pensioni ed assegni vitalizi aggiuntivi	L.	242.369.471
Quote di mutui in ammortamento da somministrare	»	14.353.577
Saldo prezzo di acquisto di immobili	»	9.100.00
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	»	5.845.066
Imposte erariali	»	2.971.785
Mandati perenti	»	845.970
2 Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	»	7.616.669
3 Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	959.278
4 Depositi a garanzia di locazioni di immobili	»	17.281.860
5 Mandati di pagamento inestinti	»	71.354.801
6 Creditori diversi	»	3.266.674
TOTALE PASSIVITÀ (*da riportare*) . . .	L.	375.964.851

	Riportare . . .	L.	375,964.851
Fondi di riserva:			
7 per ammortamento costo stabili		»	3.413.435
8 per accantonamento imposte future sugli stabili		»	53.179.833
9 per manutenzione straordinaria stabili		»	27.712.665
10 per perdite e svalutazioni immobili		»	3.585.858
11 per rischi su sovvenzioni agli iscritti		»	3.161.395
TOTALE FONDI DI RISERVA . . .		L.	91.053.186
TOTALE PASSIVITÀ E FONDI DI RISERVA . . .		L.	467.018.037
12 *Patrimonio netto:*			
a) Riserva matematica	16.438.941.033		
b) Riserva di garanzia	—		
c) Fondo utili	—		16.438.941.033
TOTALE PASSIVITÀ, FONDI DI RISERVA E PATRIMONIO NETTO . . .		L.	16.905.959.070

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1964 della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari

ATTIVITÀ

1 Cassa contanti	L.	1.267.031
2 Conto corrente col Tesoro dello Stato — fruttifero	»	566.042.423
2 Conto corrente col Tesoro dello Stato — infruttifero	»	51.155.079
3 Titoli — di Stato	»	28.110.273
3 Titoli — obbligazionari e cartelle fondiarie	»	457.671.906
4 Mutui - valore capitale	»	240.927.774
5 Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	61.617.361
6 Annualità e semestralità statali scontate - valore capitale	»	25.676.309
7 Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	128.436.644
Contributo dello Stato	»	15.000.000
Contributi del Ministero di Grazia e Giustizia	»	71 295.019
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	3.367.880
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti	»	2.325.665
Annualità e semestralità statali scontate	»	6.678.143
8 Ratei di interessi:		
sui titoli di Stato	»	676.115
sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	12.505.625
sulle annualità e semestralità statali scontate	»	395.206
9 Ordini di riscossione rimasti da estinguere	»	224.642 010
10 Debitori diversi	»	1.356.774
11 Mobili	»	1
TOTALE ATTIVITÀ . . .	L.	1.899.147.238

PASSIVITÀ

Passività:			
1 Debiti:			
Pensioni ed assegni vitalizi aggiuntivi		L.	32.886.618
Quote di mutui in ammortamento da somministrare		»	46.180.980
Residui passivi per spese di amministrazione		»	757.877
Imposte erariali		»	162.330
2 Depositi volontari effettuati dagli iscritti		»	956.507
3 Mandati di pagamento inestinti		»	59.321.512
4 Creditori diversi		»	35
TOTALE PASSIVITÀ . . .		L.	140.265.859
Fondi di Riserva:			
5 per rischi su sovvenzioni agli iscritti		L.	363.770
TOTALE PASSIVITÀ E FONDI DI RISERVA . . .		L.	140.629.629
6 *Patrimonio netto:*			
a) Riserva matematica	1.758.517.609		
b) Riserva di garanzia	—		
c) Fondo utili	—		1.758.517.609
TOTALE PASSIVITÀ, FONDI DI RISERVA E PATRIMONIO NETTO		L.	1.899.147.238

IL DIRETTORE GENERALE
RIVANO

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
LIUZZI

(8695)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli ad un posto di restauratore in prova e ad un posto di stampatore in prova nel ruolo della carriera esecutiva (coeff. 180) del personale dell'Istituto di patologia del libro di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 giugno 1938, n. 1038, concernente l'istituzione in Roma dell'Istituto di patologia del libro;

Veduto il regio decreto 13 settembre 1940, n. 1044, sul nuovo ordinamento dell'Istituto di patologia del libro;

Veduto il decreto presidenziale 16 agosto 1952, n. 4450, che approva il regolamento dei concorsi per l'ammissione fra il personale dell'Istituto di patologia del libro;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Considerate le vacanze nei ruoli dell'Istituto di patologia del libro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a un posto di restauratore in prova ed un posto di stampatore in prova nel ruolo della carriera esecutiva (coeff. 180) del personale dell'Istituto di patologia del libro di Roma.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°. Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a trentanove anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a trentanove anni per i capi famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni di cui alle lettere suddette possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

g) fino a quaranta anni per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e degli Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessante la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

h) fino a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

i) fino a cinquantacinque anni per mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

Le condizioni del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali.

C) essere cittadino italiano;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

G) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Termine per il possesso dei requisiti e per la presentazione dei titoli

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

I requisiti di cui all'art. 5 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

I titoli di cui all'ultimo comma dell'art. 9 debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale da L. 400 nei termini indicati dall'aletto schema e dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle Accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III), entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande che pervengano dopo il termine suddetto o siano difformi dallo schema allegato, per quanto riguarda le formalità prescritte dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Riserva di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenza nell'ammissione in carriera (art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) dovranno far pervenire al Minisetro della pubblica istruzione (Direzione generale delle Accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura), entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 6.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle Accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita;

2) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano;

3) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione goda dei diritti politici.

Per i minori di anni ventuno il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale o civile;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o dal medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Il certificato medico deve inoltre attestare che il candidato si è sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico deve attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo da L. 400 per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati, perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva e gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta da bollo da L. 400 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva. Il foglio di congedo illimitato, assoluto o provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto;

7) diploma originale di licenza da Istituto di istruzione secondaria di 1° grado. Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo del suddetto documento i candidati potranno produrre una copia del medesimo, in carta da bollo da L. 400 autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

8) copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 9) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo 1° capo 2° del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nonchè quelle del titolo 1° capo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Si osserva altresì il disposto dell'art. 9 del regolamento dei concorsi per l'ammissione del personale dell'Istituto di patologia del libro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 4450, in quanto compatibile con le norme indicate nel precedente comma ai sensi dell'articolo 385 del citato testo unico e dell'art. 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 9.

Materie d'esame - Titoli valutabili

Gli esami scritti ed orali si svolgeranno in Roma, nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati, e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) risoluzione di un quesito su argomento relativo alle materie tecniche del laboratorio cui si dovrà provvedere;

b) versione dal francese in italiano;

c) saggio di copia a macchina di un passo scelto dalla Commissione.

Prove orali:

a) nozioni di bibliologia, con particolare riferimento alla storia del libro e delle biblioteche;

b) tecnologia della specialità del laboratorio cui si provvede;

c) nozioni di patologia e terapia del libro;

Prova pratica:

inerente alla specialità messa a concorso.

In aggiunta alla votazione complessiva di cui al 3° comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la Commissione giudicatrice dispone di un massimo di punti cinque per la valutazione dei titoli presentati dai candidati e precisamente:

1) di un massimo di punti 3 per servizi prestati nel laboratorio dell'Istituto, mostrando in casi particolari attitudini e diligenza;

2) di un massimo di punti 2 per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline formanti oggetto delle prove del concorso e di altri eventuali titoli, a giudizio insindacabile della Commissione.

Art. 10.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito, rispettivamente per il posto di restauratore in prova e per il posto di fotografo in prova, dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione totale.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve dei posti

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi allo impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova il trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione, e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1965
Registro n. 87, *foglio n.* 125

Scheda della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle Accademie e delle Biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . e residente in . . . . (provincia di . .) via . n. . chiede di essere ammesso al concorso a due posti nel ruolo della carriera esecutiva (coeff. 180) del personale dell'Istituto di patologia del libro in qualità di . . (1).

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso di . . (4) conseguito nella sessione . . (5) presso l'Istituto . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . (6).

Il sottoscritto fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . (7) . . .

li .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso.

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (8) .

---

(1) Restauratore in prova, oppure stampatore in prova.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non avere l'aspirante compiuto il 21° anno di età, dovrà altresì indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare il titolo di studio posseduto.

(5) Indicare se estiva o autunnale.

(6) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) Indicare di quale requisito di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(8) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(10208)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Bergamo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1964, registro n. 83, foglio n. 43, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Bergamo;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Bergamo, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Lepore dott. Giovannino, provveditore agli studi, presidente;

Raschella' dott. Nicola, vice provveditore agli studi;

Silveri dott. Antonio, vice provveditore agli studi;

Masini dott. Piercarlo, vice provveditore agli studi;

Vetrini rag. Trentino, ispettore capo di ragioneria.

Le funzioni di segretario sono affidate al sig. Egizi Italo, segretario.

La relativa spesa che, in via presuntiva, è accertata in L. 100.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1965
Registro n. 91, *foglio n.* 26.

(10392)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cremona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1965, registro n. 2, foglio n. 379, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cremona;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua

italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cremona, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Fortina dott. Marcello, provveditore agli studi, presidente;
Nola dott. Giuseppe, vice provveditore agli studi;
Masini dott. Piercarlo, vice provveditore agli studi;
Rossi dott. Enrico, vice provveditore agli studi;
Dimino rag. Leonardo, direttore di ragioneria di 2ª classe.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Ariano Francesco, consigliere di 2ª classe.

La relativa spesa che, *in via presuntiva*, è accertata in L. 100.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1965
Registro n. 91, *foglio n.* 28

(10393)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Brescia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3:

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1964, registro n. 812, foglio n. 400, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Brescia;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Brescia, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Lombrassa dott. Domenico, provveditore agli studi, presidente;
Raschellà dott. Nicola, vice provveditore agli studi;
Silveri dott. Antonio, vice provveditore agli studi;
Rossi dott. Enrico, vice provveditore agli studi;
Dimino rag. Leonardo, direttore di ragioneria di 2ª classe.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Giffoni Vincenzo, consigliere di 1ª classe.

La relativa spesa che, in via presuntiva, è accertata in L. 100.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1965
Registro n. 91, *foglio n.* 27

(10394)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso a trentotto posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1964, riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione archivistica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 8 dell'1-31 agosto 1965, pubblica il decreto ministeriale 20 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1965, registro n. 22 Interno, foglio n. 313, che approva la graduatoria di merito dei candidati al concorso a trentotto posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1964, riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione archivistica.

(10397)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso a sette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1964, riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione archivistica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 8 dell'1-31 agosto 1965, pubblica il decreto ministeriale 20 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1965, registro n. 21 Interno, foglio n. 82, che approva la graduatoria di merito dei candidati al concorso a sette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1964, riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione archivistica.

(10398)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Comunicato relativo al 2° concorso nazionale fra artisti italiani per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche per la nuova sede del Politecnico di Torino.

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale fra artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione di un'opera artistica di abbellimento della nuova sede del Politecnico di Torino, bandito con decreto provveditoriale n. 62985 del 24 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 9 settembre 1964, ha deliberato di non ritenere meritevole di realizzazione alcuna delle opere presentate dagli artisti concorrenti.

(10399)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti relativi al concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro bandito con decreto del medico provinciale n. 3907 del 31 ottobre 1964;

Vista la graduatoria dei concorrenti riconosciuti idonei in detto concorso medico formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto del medico provinciale n. 1524 del 27 aprile 1965, parzialmente modificato con decreto del medico provinciale n. 3106 del 25 agosto 1965;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi per santari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti riconosciuti idonei nel concorso di cui in epigrafe:

1. Mameli Aldo	punti	59,601	su 120
2. Massidda Mario	»	58,979	»
3. Casera Cesare Augusto	»	58,641	»
4. Marchi Mariuccia	»	57,752	»
5. Manurrita Luigi	»	57,746	»
6. Ninna Fernando	»	57,331	»
7. Canetto Graziano	»	57,265	»
8. Ferrara Renato	»	57,211	»
9. Sau Gabriele	»	56,965	»
10. Manconi Marcello	»	56,919	»
11. Pisanu Salvatore	»	56,512	»
12. Ruggiu Edoarda	»	56,218	»
13. Arca Sebastiano	»	56,212	»
14. Solinas Giovanni	»	56,000	»
15. Fanari Ettore	»	55,816	»
16. Marras Francesco	»	55,696	»
17. Nulchis Giov. Antonio	»	55,525	»
18. Satta Gino	»	55,387	»
19. Muscas Giovanni	»	55,381	»
20. Pistis Tito	»	55,246	»
21. Curreli Diego	»	55,154	»
22. Frasconi Antonio	»	54,757	»
23. Fiumanò Rosamaria	»	53,683	»
24. Pisano Nicolino	»	53,336	»
25. Dettori Giacomo	»	52,764	»
26. Manca Giuseppe	»	52,034	»
27 Deplano Piero	»	52,026	»
28. Sirca Giuseppe	»	51,709	»
29. Murgia Oreste	»	51,680	»
30. Tidu Salvatore	»	51,489	»
31. Zucca Romano	»	50,707	»
32. Calia Francescangelo	»	49,295	»
33. Obinu Pietro Paolo	»	48,833	»
34. Masala Stefano	»	48,331	»
35 Putzolu Giuseppe	»	48,000	»
36. Argiolas Mariano	»	47,444	»
37. Manca Orazio	»	42,989	»

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale » dalla Regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Nuoro e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 10 dicembre 1965

Il medico provinciale: PUTZU

(10466)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 16482 del 30 giugno 1964, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1963;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 17807 del 9 luglio 1965;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1) Russo Teodosia	punti	67,80	su 100
2) Di Lella Eva	»	60,25	»
3) Parrini Luisa	»	59,70	»
4) Compagnone Linda	»	57,27	»
5) Mallamace Virginia	»	56,58	»
6) Cafora Carmela	»	56,54	»
7) Ruocco Angela	»	56,30	»
8) La Selva Anna	»	56,18	»
9) Ciuffetelli Ada	»	55,89	»
10) Contento Amelia	»	53,01	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 3 dicembre 1965

Il medico provinciale: TECCE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 31415 del 3 dicembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1963;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle candidate nella domanda di partecipazione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Russo Teodosia: Napoli;
2) Di Lella Eva: Napoli;
3) Parrini Luisa: Pozzuoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 3 dicembre 1965

Il medico provinciale: TECCE

(10400)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 654/6-Amm. del 6 febbraio 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1964, nonchè il decreto n. 3018/6/Amm. del 17 maggio 1965, con il quale il predetto decreto è stato modificato;
Visto il proprio decreto n. 6843/6/Amm. in data 27 ottobre 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso sopraindicato;
Vista la lettera in data 10 dicembre 1965, con la quale il dott. Gustavo Bargagli, medico condotto, ha rassegnato le dimissioni da componente la predetta Commissione per ragioni di salute;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione di detto componente;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

Il dott. Mario Mazzucchelli, medico condotto, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, in sostituzione del dott. Gustavo Bargagli.

La Commissione predetta inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 14 dicembre 1965

Il medico provinciale: FINIZIO

(10467)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI IMPERIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto consorziale vacante nella provincia di Imperia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1238 del 10 maggio 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto consorziale nel Consorzio veterinari fra i comuni di: Taggia - Castellaro - Riva Ligure - Santo Stefano al Mare - Pompeiana - Terzorio, vacante al 30 novembre 1964;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;
Viste le segnalazioni pervenute, dal Ministero della sanità, dalla Prefettura di Imperia, dall'Ordine provinciale dei veterinari di Imperia e dall'Amministrazione del consorzio interessato;
Visto il regio decreto 14 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice al concorso in epigrafe è costituita come segue:

Presidente:
Ughetto dott. Giuseppe, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Bottazzi dott. Filippo, ispettore generale veterinario, titolare dell'Ufficio del veterinario provinciale di Genova;
Seren prof. Ennio, docente di patologia speciale e clinica medica veterinaria;
Bisbocci prof. Giovanni, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Santelia dott. Domenico, direttore di Sezione ff. in servizio presso la Prefettura di Imperia;
Cagliari dott. Pietro, veterinario condotto titolare del Consorzio veterinario di Imperia Levante.

Segretario:
Lo Prejato dott. Luigi, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso gli Uffici del medico e del veterinario provinciale di Imperia.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Sanremo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Imperia, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura di Imperia, ed all'albo pretorio del comune di Taggia - Comune capo consorzio veterinario.

Imperia, addì 10 dicembre 1965

Il veterinario provinciale: MANNU

(10321)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VITERBO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1130 del 21 dicembre 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1964;
Ritenuto di dover procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;
Viste le terne proposte dall'Ordine dei veterinari e dai Comuni interessati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:
Massa dott. Paolo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Farina dott. Paolo, direttore di sezione della Prefettura di Viterbo;
Mancini dott. Vincenzo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;
Paltrinieri prof. Sebastiano, docente universitario di ruolo in clinica medica veterinaria;
Romboli prof. Bruno, docente universitario di ruolo in anatomia patologica veterinaria;
Canestrelli dott. Orfeo, veterinario condotto.

Segretario:
Ricci dott. Enzo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice avrà sede in Viterbo e le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Viterbo, della Prefettura di Viterbo e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 14 dicembre 1965

Il veterinario provinciale: COSTA

(10469)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.